CAMERA DEI DEPUTATI N. 3173

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARTINI, AMATO, ALFONSO COLUCCI, DI LAURO, DONNO, FEDE, FERRARA, MARIANNA RICCIARDI

Istituzione del servizio civile volontario delle persone anziane

Presentata il 30 ottobre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'urgenza istituzionale e sociale di affrontare una delle trasformazioni strutturali più imponenti della storia contemporanea italiana ed europea: la transizione demografica e il progressivo invecchiamento della popolazione.

Se storicamente la longevità è stata considerata una delle più grandi conquiste dell'umanità e dello Stato sociale moderno, l'assenza di strumenti legislativi volti a valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane corre il rischio di trasformare questo successo in un elemento di criticità per la tenuta dei sistemi economico-previdenziali e socio-sanitari.

In base alle più recenti rilevazioni demografiche dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), aggiornate all'inizio del 2026, l'Italia si conferma al primo posto in Europa e al secondo nel mondo, dopo il Giappone, per indice di invecchiamento, i cittadini di età pari o superiore a 65 anni rappresentano il 25,2 per cento della popolazione residente, corrispondenti a circa 14,8 milioni di persone. Le proiezioni indicano che entro il 2050 tale soglia supererà il 34 per cento.

Se nel 2025 l'aspettativa di vita media alla nascita ha raggiunto gli 81,7 anni per gli uomini e gli 85,7 anni per le donne, la speranza di vita in buona salute, ossia priva di limitazioni funzionali gravi, si attesta mediamente a circa 58,1 anni. Esiste quindi una finestra temporale di molti anni in cui le persone anziane dispongono di piene capacità fisiche, cognitive, relazionali e di un patrimonio inestimabile di esperienze lavorative e umane che rischiano di rimanere inespresse.

L'indagine ISTAT « Aspetti della vita quotidiana », aggiornata il 6 luglio 2026, evi-

denzia che il 37,8 per cento della popolazione che ha più di 65 anni di età vive in un nucleo familiare unipersonale (famiglie monopersonali). Nella fascia della popolazione ultrasettantacinquenne, la percentuale di chi dichiara di non avere una rete di supporto informale o di soffrire di solitudine involontaria continuativa sfiora il 42 per cento.

Una vasta e accreditata letteratura scientifica nazionale e internazionale dimostra come il ritiro dal mercato del lavoro, in assenza di nuove forme di impegno sociale strutturato, acceleri la perdita dell'identità personale, l'insorgenza della sindrome depressiva e il decadimento cognitivo. Al contrario, lo svolgimento di attività civiche, di volontariato organizzato e di supporto comunitario riduce di circa il 24 per cento l'incidenza delle forme sintomatiche di decadimento cognitivo lieve nonché l'accesso improprio alle strutture di ricovero ospedaliero e alle prestazioni di pronto soccorso e mantiene elevati gli indici di autonomia personale, determinando un significativo contenimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale e per le prestazioni di invalidità e non autosufficienza.

La presente proposta di legge si colloca in un sistema multilivello di fonti normative nazionali, dell'Unione europea e internazionali, ponendosi come il tassello mancante per il completamento delle riforme in materia di politiche della terza età e del Terzo settore.

L'iniziativa trova la sua diretta copertura e giustificazione nelle seguenti disposizioni della Carta costituzionale: l'articolo 2, quale adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in cui il volontariato dell'anziano diventa forma di espressione della personalità umana; l'articolo 3, secondo comma, quale strumento di uguaglianza sostanziale e di prevenzione dell'emarginazione sociale, diretto a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana nell'ultima fase del corso della vita; l'articolo 118, quarto comma, in attuazione diretta del principio di sussidiarietà orizzontale, laddove lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il legislatore italiano, nella scorsa legislatura, ha intrapreso una riforma per una profonda riorganizzazione delle politiche per le persone anziane, conclusa con l'approvazione della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, e la successiva adozione del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, attuativo della delega. Il citato decreto legislativo, invero, ha rappresentato una « battuta d'arresto » della riforma, in quanto reca diffuse criticità applicative e concettuali, ampiamente evidenziate in sede consultiva dal Parlamento e dagli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in cui peraltro non è stata sancita l'intesa. Pertanto, la presente proposta di legge intende ovviare alle richiamate criticità attraverso un fattivo intervento sull'invecchiamento attivo, che prevede l'istituzione del servizio civile volontario delle persone anziane.

La presente proposta di legge si raccorda, inoltre, con la disciplina generale del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, poiché, pur delineando un regime speciale e integrato per il servizio civile volontario delle persone anziane, garantisce il rispetto assoluto dell'articolo 17 del suddetto codice in materia di attività di volontariato, assicurando la rimborsabilità delle spese sostenute, le coperture assicurative obbligatorie e la valorizzazione degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

A livello unionale e internazionale, la presente proposta di legge risponde pienamente alle indicazioni dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in particolare rispondendo al raggiungimento degli obiettivi 3, 10 e 11 volti, rispettivamente, ad assicurare la salute e il benessere per tutti e a tutte le età, a ridurre le disuguaglianze all'interno dei e fra i Paesi e a rendere le città e le comunità sostenibili. Essa ri-

sponde altresì a quanto sancito nella risoluzione A/75/L.47 dell'Assemblea generale dell'ONU, che proclama il 2021-2030 come « Decennio delle Nazioni Unite dell'invecchiamento in buona salute ». Tale atto sollecita i governi a trasformare le comunità in spazi a misura di anziano, valorizzandone la capacità di contributo civico. Essa risponde, infine, alla Strategia europea per l'assistenza, di cui alla comunicazione COM(2022) 440 della Commissione, del 7 settembre 2022, e al programma « *Senior Volunteers* » dell'Unione europea, prendendo a modello la legislazione e le buone pratiche già consolidate in altri Stati membri quali la Germania (modello dei Mehrgenerationenhäuser o Case delle generazioni), la Francia e i Paesi Bassi, dove il volontariato degli anziani è coordinato da una regia pubblica nazionale ed integrato nei servizi locali di *welfare*.

La presente proposta di legge si compone di nove articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge e i suoi obiettivi strategici di cittadinanza attiva e scambio intergenerazionale. L'articolo 2 individua la platea dei volontari in tutti i residenti di età pari o superiore a 65 anni, in possesso di idoneità psicofisica e privi di condanne per reati contro la persona. L'articolo 3 elenca quindici macro-aree operative comprendenti la scuola, l'ambiente, la cultura, l'alfabetizzazione digitale, il supporto ai fragili, la prevenzione delle truffe e la cura degli animali. L'articolo 4 disciplina la collaborazione tra i comuni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le scuole, le università, gli istituti penitenziari e gli enti del Terzo settore, regolando le reti di supporto territoriali. L'articolo 5 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo nazionale degli enti del servizio civile volontario delle persone anziane e la banca di dati pubblica dei progetti. L'articolo 6 prevede l'obbligo assicurativo, la rimborsabilità delle spese sostenute, la concessione di crediti sociali comunali e la corresponsione di un emolumento mensile esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e soggetto a tassazione separata. L'articolo 7 istituisce l'Osservatorio nazionale per il servizio civile volontario delle persone anziane, quale organo politico-tecnico di indirizzo, composto da nove membri, che vi partecipano a titolo gratuito. L'articolo 8 prevede la trasmissione annuale di una relazione alle Camere. L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finanziarie.

In conclusione, la presente proposta di legge risponde all'urgente necessità di superare un modello assistenziale ormai frammentato e superato, restituendo alla popolazione anziana una posizione centrale di protagonismo nella vita civile, sociale e culturale del Paese. L'introduzione di una cornice normativa organica e uniforme per il servizio civile volontario delle persone anziane, affrancata da mere formule declamatorie, permette di trasformare la transizione demografica in atto da apparente fattore di vulnerabilità a straordinaria leva di sviluppo sociale ed equità intergenerazionale.

Garantire alle persone anziane la piena titolarità di diritti, tutele, strumenti di cittadinanza attiva e percorsi integrati di assistenza non costituisce unicamente l'adempimento dei precetti fondamentali enunciati dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, ma rappresenta una scelta strategica di investimento sul capitale umano del Paese.

Attraverso un'effettiva semplificazione dell'accesso alle prestazioni, il potenziamento dei servizi di prossimità, il superamento delle discriminazioni basate sulle fasce d'età e la valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale in sinergia con gli enti del Terzo settore, la disciplina pone le basi per una comunità inclusiva, solidale e coesa. Si tratta di una riforma fondata sul senso di responsabilità istituzionale, che guarda al futuro della società italiana con visione e concretezza: una proposta che restituisce dignità alla longevità, sostiene il lavoro di cura, previene l'isolamento e riconosce nel dialogo tra le generazioni il presupposto indispensabile per la crescita democratica e civile dell'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce e disciplina il servizio civile volontario delle persone anziane, quale strumento di partecipazione attiva alla vita pubblica, di solidarietà intergenerazionale, di coesione sociale e di valorizzazione del patrimonio di competenze, esperienze e conoscenze delle persone anziane.

2. Il servizio civile volontario delle persone anziane opera in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e in attuazione delle misure di scambio intergenerazionale di cui agli articoli 6, 11 e 14 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2024, perseguendo i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere l'invecchiamento attivo e la salute psicofisica delle persone ultrasessantacinquenni;

b) favorire l'inclusione sociale e contrastare i fenomeni di solitudine, isolamento ed emarginazione;

c) stimolare il dialogo, il tutoraggio e lo scambio di esperienze tra le generazioni;

d) valorizzare il contributo conoscitivo, professionale e umano dei cittadini anziani a favore delle comunità locali e delle istituzioni;

e) sostenere progetti di pubblica utilità negli ambiti sociale, culturale, educativo, ambientale e della tutela dei beni comuni;

f) promuovere la partecipazione volontaria e libera delle persone anziane alla vita delle comunità, senza discriminazioni fondate sull'età, sulla condizione econo-

mica, sulla disabilità o sulla condizione personale e sociale;

g) assicurare che le attività del servizio abbiano carattere integrativo e complementare rispetto ai servizi pubblici e alle attività professionali, senza sostituire il personale dipendente, i professionisti o le prestazioni dovute dalle amministrazioni competenti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e requisiti di partecipazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone anziane, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, residenti nel territorio nazionale, che abbiano l'idoneità psico-fisica per svolgere le attività richieste e non abbiano riportato condanne per reati contro la persona.

2. L'ammissione ai progetti di utilità sociale è subordinata alla valutazione della compatibilità tra le caratteristiche della persona e le attività previste dal progetto prescelto. La valutazione è proporzionata alla natura e ai rischi delle attività previste e non può determinare esclusioni automatiche fondate sull'età, sulla disabilità o sulla presenza di condizioni di fragilità dei partecipanti. Sono adottate, ove necessarie e ragionevolmente attuabili, misure di accessibilità e di adattamento delle attività.

3. Ai fini dell'accesso ai progetti di utilità sociale e della selezione delle candidature, gli enti proponenti valutano e valorizzano l'esperienza professionale e di vita maturata dai partecipanti, nonché il possesso di eventuali certificazioni delle competenze rilasciate ai sensi della normativa vigente.

4. La partecipazione al servizio civile volontario delle persone anziane è libera e volontaria. I partecipanti possono rinunciare al progetto o interrompere la partecipazione, dandone comunicazione all'ente attuatore, senza effetti sui trattamenti pensionistici e sulle prestazioni previdenziali spettanti.

5. La selezione dei partecipanti avviene sulla base di criteri trasparenti, non discriminatori e coerenti con le finalità del progetto, tenendo conto delle competenze possedute, delle preferenze espresse e delle esigenze organizzative. La condizione economica o la percezione di un trattamento pensionistico non costituiscono, di per sé, cause di esclusione.

Art. 3.

(Progetti di utilità sociale e ambiti di intervento)

1. Le attività del servizio civile volontario delle persone anziane si realizzano mediante la predisposizione e l'attuazione di progetti di utilità sociale, afferenti ai seguenti ambiti di intervento:

a) educazione e formazione: sostegno educativo, ausilio nello svolgimento dei compiti scolastici, partecipazione a progetti culturali, orientamento scolastico e professionale nonché affiancamento nei percorsi di raccordo tra la scuola e il mercato del lavoro;

b) trasmissione dei saperi: percorsi formativi, incontri e laboratori volti alla trasmissione delle tradizioni, dei mestieri storici, del patrimonio immateriale e della memoria civica alle nuove generazioni;

c) assistenza e inclusione sociale: attività di socializzazione, accompagnamento e supporto relazionale in favore di minori, persone con disabilità e persone anziane sole o non autosufficienti nonché di collaborazione con gli operatori dei servizi sociali, senza svolgimento di prestazioni sanitarie o assistenziali professionali o comunque riservate a personale qualificato;

d) accompagnamento e facilitazione nei servizi: supporto e affiancamento alle persone fragili nell'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche mediante l'utilizzo dei trasporti pubblici e la facilitazione nell'uso degli strumenti digitali, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle persone accompagnate;

e) inclusione digitale: percorsi di alfabetizzazione informatica per il superamento del divario digitale intergenerazionale e per l'accesso ai servizi *on line* erogati dalla pubblica amministrazione;

f) presidio e vigilanza ausiliaria scolastica: attività di supporto ausiliario all'accoglienza e all'orientamento degli utenti presso gli istituti scolastici, i punti di attraversamento pedonale e le mense, senza attribuzione di funzioni di vigilanza, sicurezza o controllo riservate al personale competente;

g) cultura, parchi e beni comuni: attività ausiliarie di custodia, accoglienza, guida, animazione e valorizzazione presso musei, biblioteche, mostre, parchi urbani, centri comunitari, ricreativi e complessi monumentali, senza sostituzione del personale addetto alla custodia, alla vigilanza o alle attività professionali;

h) ambiente e tutela del territorio: interventi di salvaguardia ecologica e cura del verde pubblico, attività di informazione, sensibilizzazione e segnalazione di situazioni di rischio ambientale, senza attribuzione di poteri ispettivi, di accertamento o sanzionatori;

i) sanità e strutture di accoglienza: interventi integrativi di supporto sociale e relazionale presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali e gli istituti penitenziari, previa definizione delle attività consentite da parte dei soggetti responsabili delle strutture medesime, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, della riservatezza e delle competenze professionali, con esclusione delle attività sanitarie, di custodia e di sorveglianza riservate al personale competente;

l) legalità e contrasto delle truffe: campagne informative e di sensibilizzazione per la prevenzione dei reati e delle truffe in danno delle persone anziane e promozione dei princìpi dell'educazione civica;

m) prevenzione del disagio giovanile: iniziative comunitarie orientate alla prevenzione delle dipendenze e delle forme di emarginazione o devianza giovanili, in collaborazione con i servizi e gli operatori competenti;

n) pari opportunità e contrasto della violenza: azioni a supporto delle iniziative contro la violenza di genere e per la promozione dell'uguaglianza dei diritti, senza sostituzione delle attività professionali di assistenza, protezione e presa in carico delle persone vittime di violenza;

o) tutela e accudimento degli animali: servizi ausiliari e di supporto operativo presso canili, gattili e strutture di ricovero per animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni veterinarie e delle disposizioni in materia di benessere animale;

p) protezione civile ed emergenze: attività ausiliarie di informazione alla popolazione ed ausilio logistico in caso di emergenze locali o calamità, nell'ambito delle strutture organizzate e nel rispetto delle disposizioni del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dei relativi piani e protocolli operativi;

q) solidarietà sociale: promozione del mutuo aiuto, delle reti associative di quartiere e di strumenti di solidarietà circolare, comprese le cosiddette « banche del tempo ».

2. Le attività di cui al comma 1 hanno carattere volontario, ausiliario e integrativo, e non possono essere svolte per sostituire personale dipendente, coprire carenze strutturali di organico, eludere gli obblighi di assunzione o affidare ai partecipanti mansioni proprie di professionisti o operatori qualificati.

3. I progetti di utilità sociale individuano preventivamente le attività assegnate ai partecipanti, le modalità di svolgimento, il referente responsabile, l'impegno orario, la formazione richiesta e le misure di sicurezza e di tutela dei destinatari.

Art. 4.

(Reti di supporto territoriali e modalità attuative)

1. I progetti di utilità sociale nell'ambito del servizio civile volontario delle persone anziane si realizzano attraverso la costitu-

zione di reti di supporto territoriali che operano in forma integrata e coordinata.

2. Possono fare parte delle reti di supporto territoriali:

a) le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, singoli o in forma associata;

c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende di servizi alla persona;

d) le strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie;

e) le istituzioni scolastiche, le università e gli enti di formazione accreditati;

f) gli istituti penitenziari;

g) le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane e i sindacati dei pensionati;

h) gli enti del Terzo settore, le università della terza età, le imprese sociali e le cooperative sociali.

3. I progetti di utilità sociale sono presentati dai soggetti di cui al comma 2 e sottoposti a valutazione sulla base di criteri nazionali di trasparenza, qualità, utilità sociale, sostenibilità organizzativa, sicurezza e coerenza con le finalità della presente legge, secondo una procedura stabilita dal decreto di cui al comma 6. La valutazione verifica, altresì, che le attività non comportino sostituzione di personale o elusione degli obblighi relativi all'erogazione dei servizi pubblici. I progetti approvati sono inseriti nella banca di dati di cui all'articolo 5.

4. I soggetti di cui al comma 2 garantiscono tempestivamente a tutti i partecipanti ammessi al progetto un'adeguata formazione iniziale sulle specifiche mansioni, sui protocolli di sicurezza e sui diritti e doveri del volontario.

5. La formazione di cui al comma 4 comprende, in relazione alle attività svolte,

la normativa in materia di salute e di sicurezza, di protezione dei dati personali, di tutela delle persone fragili, di prevenzione degli abusi e delle discriminazioni e di procedure di segnalazione di incidenti o situazioni di rischio.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi rappresentativi delle persone anziane, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, i criteri di valutazione dei progetti di utilità sociale, i livelli minimi di formazione e sicurezza e le modalità di monitoraggio e di controllo.

7. Il servizio civile volontario delle persone anziane costituisce un istituto autonomo rispetto al servizio civile universale disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Le attività dei servizi di cui al primo periodo possono essere coordinate, nel rispetto delle rispettive discipline, al fine di promuovere la collaborazione intergenerazionale e la condivisione di buone pratiche.

Art. 5.

(Albo nazionale degli enti del servizio civile volontario delle persone anziane e banca di dati dei progetti di utilità sociale)

1. Presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Albo nazionale degli enti del servizio civile volontario delle persone anziane.

2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata al possesso di requisiti di affidabilità organizzativa, capacità gestionale, disponibilità di referenti responsabili, adeguatezza delle misure di sicurezza e assicurazione dei partecipanti stabiliti ai sensi del comma 6, nonché al rispetto della normativa vigente e delle finalità della presente legge.

3. L'iscrizione nell'Albo è sospesa o revocata nei casi di gravi o reiterate viola-

zioni delle disposizioni della presente legge, di mancata tutela dei partecipanti ai progetti di utilità sociale o dei destinatari dei medesimi, di utilizzo dei partecipanti medesimi in sostituzione di personale dipendente o di perdita dei requisiti prescritti, secondo procedure che garantiscano il contraddittorio.

4. Nell'ambito dell'Albo è istituita la banca di dati nazionale dei progetti di utilità sociale realizzati nell'ambito del servizio civile volontario delle persone anziane, in cui sono inseriti i progetti approvati e valutati positivamente ai sensi dell'articolo 4. La banca di dati è pubblica e consultabile mediante la rete *internet* ed è finalizzata a garantire la piena trasparenza, la tracciabilità e la diffusione delle buone pratiche nel territorio nazionale.

5. La banca di dati di cui al comma 4 contiene le informazioni relative agli enti attuatori, agli ambiti di intervento, agli obiettivi, alla durata dei progetti, al numero dei partecipanti, alle risorse impiegate e ai risultati conseguiti. Sono esclusi dalla pubblicazione i dati personali non necessari, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

6. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, sono stabiliti i requisiti di iscrizione nell'Albo, la durata e le modalità di rinnovo dell'iscrizione, le procedure di sospensione e di revoca di cui al comma 3, le modalità di aggiornamento della banca di dati di cui al comma 4 e le procedure semplificate di presentazione dei progetti.

Art. 6.

(Tutele assicurative, rimborsi di spese, crediti sociali ed emolumenti)

1. Gli enti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 5 stipulano, in favore dei partecipanti, una polizza assicurativa contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento del servizio e per la responsabilità civile verso terzi.

2. Ai partecipanti è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per lo svolgimento delle attività, secondo criteri di necessità, congruità e trasparenza stabiliti per ciascun progetto di utilità sociale. Per i volontari degli enti del Terzo settore si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ove pertinenti. Il rimborso delle spese non può costituire una forma indiretta di remunerazione.

3. Ai partecipanti possono, altresì, essere riconosciuti specifici crediti sociali, utilizzabili sotto forma di agevolazioni o titoli di accesso prioritario o gratuito ai servizi di trasporto pubblico, culturali, ricreativi e sportivi locali, nel rispetto delle competenze degli enti erogatori e delle risorse disponibili. I crediti sociali non costituiscono retribuzione né possono essere subordinati allo svolgimento di prestazioni lavorative.

4. In relazione alla tipologia, alla durata e all'impegno orario richiesto dal progetto approvato, ai partecipanti può essere riconosciuta un'indennità di partecipazione, distinta dal rimborso delle spese. L'indennità è determinata entro limiti massimi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, tenendo conto dell'impegno richiesto, della natura delle attività e delle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo decreto definisce, altresì, le modalità di erogazione e le condizioni di spettanza dell'indennità e gli obblighi di rendicontazione.

5. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta esclusivamente nell'ambito dei progetti approvati e nei limiti delle risorse assegnate. Il relativo trattamento fiscale è disciplinato dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni della presente legge, tenendo conto della natura dell'emolumento e dei relativi effetti sul reddito imponibile.

6. I crediti sociali di cui al comma 3 e l'indennità di cui al comma 4 non comportano, di per sé, la sospensione o la perdita dei trattamenti pensionistici. Per le prestazioni assistenziali e le misure soggette alla verifica della condizione economica, l'eventuale esclusione dell'indennità dal computo del reddito o dall'indicatore della situazione economica equivalente opera nei casi

e nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente.

7. I pagamenti dei rimborsi delle spese e delle indennità di cui al presente articolo sono effettuati mediante sistemi informatici e strumenti di pagamento tracciabili. Gli enti attuatori conservano la documentazione necessaria ai fini dei controlli amministrativi e contabili.

8. Le attività svolte nell'ambito del servizio civile volontario delle persone anziane non costituiscono, per il solo fatto della partecipazione al servizio, un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, ferma restando l'applicazione delle norme inderogabili in materia di lavoro qualora, in base alle concrete modalità di svolgimento delle attività, ne ricorrano i presupposti.

9. I progetti stabiliscono limiti orari di partecipazione e di durata delle attività, in modo da preservare la natura volontaria del servizio svolto e impedire che il servizio stesso sia organizzato in forme incompatibili con le finalità della presente legge, richiedendo la disponibilità continuativa dei partecipanti.

Art. 7.

(Osservatorio nazionale per il servizio civile volontario delle persone anziane)

1. Presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale per il servizio civile volontario delle persone anziane.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di indirizzo generale, promozione, raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni, monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale ed economico delle attività svolte, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni coinvolte.

3. L'Osservatorio redige e presenta annualmente all'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale una relazione dettagliata sui risultati raggiunti e sull'impatto intergenerazionale dei progetti realizzati, formulando eventuali proposte di adeguamento normativo.

4. La relazione contiene i dati relativi al numero dei progetti approvati e realizzati, alla distribuzione territoriale delle iniziative, al numero e alle caratteristiche generali dei partecipanti, agli ambiti di intervento, alle risorse utilizzate, ai risultati conseguiti e alle criticità riscontrate. La relazione valuta, altresì, il rispetto del divieto di sostituzione del personale dipendente e l'effettiva complementarità delle attività rispetto ai servizi pubblici erogati.

5. L'Osservatorio è composto da nove membri, che durano in carica tre anni, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle seguenti designazioni:

a) un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

e) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

g) due rappresentanti designati, d'intesa, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) un rappresentante designato, d'intesa, dalle organizzazioni di partecipazione civica e di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

7. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dalla presente legge, con particolare riferimento ai progetti realizzati, all'impatto intergenerazionale dei progetti medesimi, all'utilizzo delle risorse, alla distribuzione territoriale dei finanziamenti e ai risultati conseguiti, anche ai fini della verifica dell'adeguatezza della dotazione finanziaria.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata, nei limiti delle risorse assegnate, al finanziamento dei progetti di utilità sociale di cui all'articolo 3, comprese le spese per le coperture assicurative, la formazione, il monitoraggio e le indennità di partecipazione previste dalla presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate al Fondo per le politiche della famiglia, di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri di riparto, privilegiando, a parità di qualità del progetto, i territori caratterizzati da

maggiore incidenza della popolazione anziana, carenza di servizi, condizioni di isolamento sociale e svantaggio socioeconomico, nonché le aree interne e i territori periferici.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il decreto di riparto di cui al comma 2 stabilisce le modalità di rendicontazione delle risorse assegnate e i criteri per la revoca o la riduzione dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti, utilizzo irregolare delle risorse o violazione delle disposizioni della presente legge.